



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di adeguamento sismico della Palestra della Scuola Primaria Don Milani" - CUP: F45E17000060001 - CIG 9573080387

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventitré, il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio,

TRA

L'Arch. Piero GIORGINI, nato a [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]), Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni del Comune di Terni, il quale interviene al presente atto in virtù del conferimento dell'incarico dirigenziale giusta Decreto sindacale Prot. Gen. 185425 del 27/12/2019 esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terni - Codice fiscale 00175660554 - presso la cui sede in P.zza M. Ridolfi 1, elegge domicilio, per la sua espressa qualifica, in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni n. 835 del 27.03.2023 e n. 1003 del 11.04.2023, atti esecutivi ai sensi di legge,

E

L'impresa affidataria Consorzio Stabile INNOVATECH S.c.r.l., con sede legale in Roma, Via Calalzo, 38 - Roma CAP 00135, avente P.IVA 15122941006, legalmente rappresentata dal Sig. Antonio De Petris nato a [REDACTED] - residente in [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] di seguito anche "Appaltatore"

PREMESSO CHE

a) con decreto del Dirigente delegato U.S.R. Umbria n. 1104 in data 16/12/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori di adeguamento

	sismico della Palestra della Scuola Primaria Don Milani" per un importo dei lavori da	
	appaltare di € 180.436,98 dei quali euro 167.749,97 a base d'asta soggetti a ribasso ed euro	
	12.687,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con un costo della manodopera,	
	ai sensi dell'art. 23, co. 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), di € 44.934,52;	
	b) con D.D. n. 2181 del 03.08.2021 si è proceduto, a seguito del comando presso l'U.S.R.	
	Umbria dell'Ing. Marcello Boccio, a nominare RUP dell'intervento il Geom. Stefano	
	Fredduzzi;	
	c) con D.D. n.1859 del 05/07/2022 del Dirigente della Dir. Lavori	
	Pubblici – Manutenzioni, è stato approvato di avviare una procedura negoziata sotto	
	soglia ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1,	
	co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, secondo le modalità	
	procedurali di cui al relativo co. 6, avvalendosi della piattaforma telematica di negoziazione	
	Net4Market, con invito a dieci operatori economici, ove esistenti, individuati a seguito di	
	apposita indagine di mercato;	
	d) con D.D. n.3693 del 27/12/2022 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici –	
	Manutenzioni, preso atto dei risultati della sopra citata manifestazione, dei relativi verbali	
	e degli O.E. estratti, si è approvata l'indizione della procedura negoziata e la relativa lettera	
	di invito;	
	e) la migliore offerta è stata presentata dall'operatore economico "CONSORZIO	
	STABILE INNOVATECH S.C.R.L." (P.IVA 15122941006) con sede a Roma (RM), Via	
	Calalzo n. 38, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di cui trattasi dietro un	
	compenso complessivo di € 130.863,43 al netto del ribasso del 21,989%, sull'importo a	
	base di gara di € 167.749,97, oltre € 12.687,01 per costi della sicurezza non soggetti a	
	ribasso ed € 14.355,04 per IVA al 10%, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto	
	esecutivo posto a base di gara;	

f) ai sensi dell'art. 226 comma 2 del DLgs 36/2023, al presente appalto, *ratione temporis*, si applicano le norme di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i.;

g) le Parti contraenti danno atto che in data 24.07.2023 è stata rilasciata dal Direttore dei Lavori l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'Art. 4 del D.M. n. 49/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è l'esecuzione dei *"Lavori di adeguamento sismico della Palestra della Scuola Primaria Don Milani"*;

2. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: F45E17000060001

- il Codice Unico identificativo della gara (CIG) è il seguente: 9573080387.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Capitolato speciale d'Appalto parte amministrativa e tecnica;

b) Elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) Elenco dei prezzi unitari;

	d) Computo metrico estimativo;	
	e) I piani di sicurezza;	
	f) Il cronoprogramma;	
	g) Protocollo quadro di Legalità del 26/07/2017;	
	h) Polizza fidejussoria;	
	i) Polizza assicurativa;	
	l) Offerta presentata in sede di gara;	
	m) Protocollo Alta sorveglianza e garanzia del 02/02/2021,.	
	I documenti elencati al precedente comma 1, ancorché non allegati, essendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono conservati agli atti della Stazione	
	Appaltante e l’Affidatario dichiara di averne preso visione e firmato per accettazione.	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
	dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,	
	che l'impresa dichiara di conoscere e firmare per accettazione e che qui si intendono	
	integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Art. 3 - Ammontare del contratto	
	1. L'importo contrattuale ammonta a € 143.550,44 (<i>diconsi Euro</i>	
	<i>centoquarantatremilacinquecentocinquanta/44</i>) di cui:	
	a. € 130.863,43 per lavori;	
	b. € 12.687,01 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza;	
	L'importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.	
	2. Il contratto è stipulato “a misura”.	
	Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere	
	1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato	

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio

legale presso la sede dell'Amministrazione Comunale, il domicilio digitale presso il proprio

indirizzo PEC: innovatechsrl@legalmail.it.

2. Ai sensi dell'articolo 2.15, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore

dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente bancario

dedicato come di seguito specificato:

a) per Società CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L. - BPER BANCA

S.P.A. filiale di Latina - Viale IV novembre 62-70; IBAN:

IT 98 J053 8714 7050 0000 3533 092 e i soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, sul suddetto conto, sono il Sig. Antonio

De Petris, nato a Priverno (LT), il 09/01/1993 e residente in Via del Merlot, 6 – 04010

Sonnino (LT), Codice Fiscale DPTNTN93A09G698P, in qualità di Amministratore

Unico e Legale Rappresentante della Società;

3. Ai sensi dell'articolo 2.9 del capitolato generale d'appalto, se l'Appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei

lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere

il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata

comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione

Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati non oltre 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rinvia per completezza al C.S.A. art.2.10.

Art. 6 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, a seguito di ordine di servizio del Direttore dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 7 - Sospensioni dei lavori e proroghe

In ordine alla sospensione dei lavori, ovvero a proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, le parti richiamano espressamente l'articolo 107 del D.lgs. 50/2016, nonché le relative e specifiche disposizioni contenute nel C.S.A. che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dall' art. 2.19 del capitolato speciale d'appalto parte amministrativa, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese

per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi, opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la guardiania del cantiere;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina,

incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto disposto dall'art. 53 comma 16-ter del

D.lgs. n. 165/2001 in materia di divieto di affidamento incarichi in violazione del

pantouflage.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni legislative

vigenti ed alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto parte amministrativa.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento,

con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione;

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con

la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante

e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 – Revisione prezzi

1. Dato che l'intervento oggetto del presente contratto risulta finanziato con fondi relativi

alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

24/08/2016, trova applicazione l'O.C. n. 126/2022 in particolare l'art. 1 commi 2-3, come

disposto con D.D. n. 661 del 18/04/2023.

2. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 149 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento;

Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, nel rispetto dell'art. 207 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, subordinata alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste all'art. 2.16 del CSA parte amministrativa.

2. All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50%.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art 2.16 del CSA, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di legge dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo di cui all'articolo 2.17 del CSA parte amministrativa, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il pagamento della rata di saldo, ove dovuto, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 13 - Ritardo nei pagamenti

In ordine al ritardo nei pagamenti le parti richiamano espressamente l'articolo 2.16 del C.S.A. che l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare e che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2.L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto parte amministrativa.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto (clausole risolutive espresse) in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 richiamate, altresì alla lett. a) e b) dell'art 4 co.2 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza

e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- sisma”

stipulato in data 2 febbraio 2021, come di seguito riportate:

a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

b) «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto (clausole risolutive espresse) nel caso di cancellazione e/o mancato rinnovo dell'Impresa dall'Albo Speciale Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 – Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di

cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano tempestive, fondate e pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Terni secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 17 - Adempimenti in materia Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 15/06/2023 prot. INAIL INAIL_38540932 con scadenza validità il 12/09/2023.

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1.L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Dlgs. n.81 del 09/04/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Ai fini del precedente comma 1, si prende atto dell'iscrizione dell'appaltatore nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.lgs 189/2016.

3. L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20 – Protocollo quadro di legalità e Protocollo legalità cantieri

1. L'Appaltatore, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto.

2. L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare quanto prescritto dal cd. Protocollo di Legalità cantieri ex art.35 co.8 della L. 229 del 15/12/2016, sottoscritto in data 18/10/2021 tra Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Cascia-Cerreto di Spoleto-Monteleone di Spoleto-Norcia-Poggiodoro-Preci-Sant'

Anatolia di Narco-Scheggino-Sellano-Spoleto-Vallo di Nera, Ispettorato del lavoro, INPS

Umbria, Direzione Provinciale INAIL, Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria,

ATER Umbria, CESF Perugia, Cassa Edile, Ance Perugia, Confapi Aniem,

Confartigianato Imprese, C.N.A. Sindacato Fillea C.G.I.L., Sindacato Filca C.I.S.L.e

Sindacato Feneal U.I.L., dichiarando di conoscerne il contenuto.

Art. 21 - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ex art. 105, comma 1 del Codice.

2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, da ritenersi parte integrante e sostanziale

del presente contratto, di voler subappaltare le opere in appalto i noli di mezzi e

attrezzature da cantiere, il tutto nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. Previa

autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei

contratti, i predetti lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con

i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto

parte amministrativa. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, co. 13 del Codice dei contratti, la Stazione

Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori se non disposto

diversamente dalla normativa vigente.

4. Gli operatori economici che intendono eseguire, a qualsiasi titolo e per qualsiasi

importo o valore del contratto, un subappalto o subcontratto dovranno essere iscritti

all'Albo Speciale Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 comma 6 del D.L.

189/2016 e s.m.i.

Art. 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 1691.00.27.2799861679 del 07/06/2023 rilasciata dall'istituto SACE BT S.P.A. con sede legale in Roma, piazza poli 42, per l'importo di € 143.550,44 (Euro centoquarantatremilacincquecentocinquanta/44) pari al 23,978 % dell'importo del presente contratto; tale garanzia è stata ridotta del 50% per il possesso, da parte dell'impresa affidataria, di certificazione ISO 9001:2015 e di un'ulteriore riduzione del 20% per il possesso di certificazione ISO 14001:2015.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. A raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti.

4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguite. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata definitivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza All Risks con le caratteristiche di cui all'art. 2.8, del CSA parte amministrativa e di consegnarla al Responsabile del procedimento in tempo utile, pena la conseguenza indicata nel medesimo articolo del citato CSA.

3. L'Appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La Stazione Appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'Appaltatore.

4. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 1691.00.33.33040917 in data 07/06/2023 rilasciata dall'istituto SACE BT S.P.A. con sede in Roma -Piazza Poli 42, come segue:

- a) per danni a persone e cose nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 143.550,44 come previsto nel C.S.A ;
- b) per responsabilità civile per danni a terzi per un massimale di € 500.000,00

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Dlgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto ancora in vigore) e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora in vigore).

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore dichiara di essere informato che i dati oggetto del trattamento sono quelli comunicati alla Stazione Appaltante, presenti nella domanda di partecipazione e eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda e quelli afferenti la procedura di gara. Il Titolare del trattamento dei suddetti dati è il Comune di Terni con sede in Piazza Mario Ridolfi, n 1 – Terni (TR), C.F. 00175660554, - PEC: rpd@comune.terni.it

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, articolo 1456 del Codice Civile.

2. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti l'Appaltatore dichiara che i conti correnti dedicati sono:

a) per Società CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L. - BPER BANCA S.P.A. filiale di Latina - Viale IV novembre 62-70; IBAN: IT98J0538714705000003533092 e i soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, sul suddetto conto, sono il Sig. Antonio De Petris, nato [REDACTED] e residente in [REDACTED], [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico e Legale

Rappresentante della Società.

3. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

4. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma di Fattura elettronica alla Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso secondo la normativa vigente.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto:

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il Dirigente

Consorzio Stabile INNOVATECH S.c.r.l

Arch. Piero Giorgini

Antonio De Petris